

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Avvocato **Carlo** Testoni  
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

**6.2021**  
Luglio

# DL Sostegni BIS

## Contributo a fondo perduto “alternativo”

---

### Sommario

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>2. BENEFICIARI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. REQUISITI (CALO DEL FATTURATO)</b> .....	<b>2</b>
<b>4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>2</b>
<b>5. DATI PER CONTABILITÀ ESTERNE</b> .....	<b>3</b>

## **1. INTRODUZIONE**

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021 viene data attuazione al Contributo a fondo perduto alternativo a quello automatico (ne abbiamo parlato nella nostra Circolare 5.2021). Si tratta del cosiddetto **Contributo "alternativo"** o "aprile/marzo" o ancora "stagionale" (anche se non riservato ad attività stagionali).

L'invio delle istanze dovrà avvenire telematicamente (piattaforma Fatture e Corrispettivi o tramite intermediario abilitato) **entro il 2 settembre 2021**.

## **2. BENEFICIARI**

Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l'anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del **2019**).

Il contributo non spetta in ogni caso:

- A coloro la cui attività e Partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (salvo che non si tratti di erede che ha aperto la Partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius titolare di Partita IVA prima di tale data, oppure di soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato una trasformazione aziendale, con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività);
- Agli Enti pubblici (art. 74 del TUIR);
- Ai soggetti ex art. 162-bis del TUIR;

## **3. REQUISITI (CALO DEL FATTURATO)**

L'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del **periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021** deve essere inferiore di almeno il **30 per cento** rispetto al fatturato e corrispettivi del **periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020**.

La condizione del calo di fatturato deve essere sempre verificata; non sono infatti previste eccezioni per soggetti neocostituiti o per Comuni calamitati.

Quanto alla determinazione del fatturato/corrispettivi continuano a valere tutti i chiarimenti forniti in precedenza con riferimento ai contributi a fondo perduto riconosciuti dal Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e dal Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), riportati nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 15/E/2020, 22/E/2020 e 5/E/2021. I soggetti che hanno attivato la Partita IVA tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2021 non devono considerare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell'operazione cade nel mese di attivazione della Partita IVA. Valgono le indicazioni già fornite in sede di CFP "Sostegni": il mese di attivazione della Partita IVA deve essere ignorato ai fini del conteggio della media mensile, sia in ordine al computo del fatturato al numeratore sia nel computo dei mesi al denominatore.

## **4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Le percentuali da utilizzarsi per il calcolo del contributo spettante, da applicarsi alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**, variano a seconda che il contribuente abbia già goduto del precedente contributo Sostegni o meno.

A chi ha già ricevuto il contributo automatico (secondo contributo erogato automaticamente pari allo stesso importo del contributo Sostegni) il contributo alternativo sarà riconosciuto – solo per la differenza – solo se dai conteggi effettuati emerge un importo superiore.

Soggetti che hanno beneficiato del Contributo Sostegni	Soggetti che non hanno beneficiato del Contributo Sostegni *	Ricavi / Compensi anno 2019
60%	90%	Non superiori a 100.000 Euro
50%	70%	Superiori a 100.000 Euro e Fino a 400.000 Euro
40%	50%	Superiori a 400.000 Euro e Fino a 1.000.000 Euro
30%	40%	Superiori a 1.000.000 Euro e Fino a s.000.000 Euro
20%	30%	Superiori a 5.000.000 Euro e Fino a 10.000.000 euro

\* In quanto non hanno presentato l'istanza al Contributo Sostegni o l'hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il Contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.

## 5. DATI PER CONTABILITÀ ESTERNE

Per i clienti ai quali forniamo il servizio di tenuta della contabilità lo Studio può provvedere alla verifica della spettanza e all'eventuale presentazione dell'istanza.

I clienti ai quali non forniamo il servizio di tenuta della contabilità e che vogliono affidare allo Studio il calcolo della spettanza (e l'eventuale presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo "alternativo" oggetto della presente Circolare), possono compilare e farci avere la tabella sottostante:

Ricavi / compensi anno 2019 [ Indicare con una "X" ]	Ha beneficiato del contributo a fondo perduto DL Sostegni?	Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
<input type="checkbox"/> < 100.000 <input type="checkbox"/> 100.000 > 400.000 <input type="checkbox"/> 400.000 > 1.000.000 <input type="checkbox"/> 1.000.000 > 5.000.000 <input type="checkbox"/> 5.000.000 > 10.000.000	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ .....	€ .....

Lo Studio è come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.